CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/215/CR13b/C11

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI CIRCOLARE MISE, SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 6, COMMA 7, DEL D.M. 30 AGOSTO 2019 DI REVISIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE 181 DEL 1989 (AREE DI CRISI)

Il Ministero per lo sviluppo economico ha trasmesso la bozza di circolare di cui all'articolo 6, comma 7, del D.M. 30 agosto 2019 di revisione della normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi ai sensi della legge 181 del 1989 sulle aree di crisi.
In sede di confronto del 13 novembre 2019 il MISE, con il supporto di Invitalia, ha illustrato in modo dettagliato le principali modifiche apportate al precedente documento.
I punti principali evidenziati sono i seguenti:

1) La circolare non definisce la quota di cofinanziamento a carico delle Regioni nel caso degli accordi di sviluppo. Infatti è evidenziato che tale quota è oggetto di esame in sede negoziale con il Ministero dello Sviluppo economico e, pertanto, non è possibile predeterminarla in anticipo. In ogni caso la procedura di *fast track* si applicherà anche nel caso in cui non sia previsto alcun cofinanziamento regionale.
2) Si conferma che, nell'ambito dei programmi ammissibili, la circolare non definisce in maniera specifica la complementarietà dei progetti relativi all'innovazione dell'organizzazione e dei progetti relativi alla formazione del personale. Tuttavia è prescritto nella circolare che il progetto complementare debba sempre essere associato ad un programma di investimenti. In particolare, è stabilito che tali progetti devono essere strettamente coerenti alle finalità del programma di investimento e che, per la prima tipologia di progetti complementari, l'ammontare di spese agevolabili non sia superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, per la seconda tipologia, le spese agevolabili non siano superiori al 10% dell'ammontare degli investimenti ammissibili.
3) Nella circolare è stata rivista la parte relativa alle garanzie che devono assistere il finanziamento agevolato; in particolare il finanziamento deve essere assistito da privilegio speciale o in caso di beni immobili anche di proprietà di terzi da ipoteca di primo grado o da idonee a fideiussione bancaria a favore del soggetto gestore. Va evidenziato allo stesso tempo che le garanzie reali sopra indicate devono essere costituite esclusivamente su beni collegati al programma di investimento.
4) Per quanto riguarda il personale si considera personale occupato nell'impresa anche chi è assunto con contratto di apprendistato. Unica fattispecie non considerata è quella riferibile

alle assunzioni fatte tramite agenzie di somministrazione lavoro. Si specifica che il numero degli occupati saranno ricondotti al numero di unità-lavorative-anno (ULA).

5) Le semplificazioni in fase gestionale individuate con la nuova circolare saranno applicate anche alle proposte progettuali già presentate e anche a quelle già approvate: si prevede la predisposizione a tal riguardo di una direttiva o altro tipo di nota da parte del MISE.

Sulla base di quanto sopra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sulla circolare.

Roma, 18 dicembre 2019